

SICUREZZA SUL LAVORO: PATENTE A PUNTI, LEGGE 29 APRILE 2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e che aveva introdotto la patente e punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 13 DEL 22/03/2024). Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e pertanto risultano vigenti dal 01/05/2024.

In sede di conversione sono state introdotte alcune variazioni all’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024, che aveva modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08, introducendo un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri mediante rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti.

La prima novità di rilievo è che, rispetto a quanto previsto dal Decreto Legge, ora sono **esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.**

Altra novità riguarda invece **le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell’Italia per i quali è sufficiente il possesso di un documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Ulteriore modifica introdotta dalla Legge 29 aprile 2024 è che, per l’ottenimento della patente, oltre a quanto già previsto dal Decreto Legge 19/2024 (obbligo di iscrizione alla CCIAA, osservanza della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, possesso di DURC, nonché di DVR e DURF nei casi previsti dalla normativa), è necessaria la dimostrazione dell’**avvenuta designazione del RSPP**, se previsto.

Per dimostrare quanto sopra indicato, viene inoltre introdotta la possibilità di ricorrere all’**autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000**. Qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la **non veridicità dell’autodichiarazione** in merito al possesso dei requisiti, la **patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca**, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per **ottenere una nuova patente** secondo quanto stabilito dal comma 1.

Si ricorda che, come già previsto dal Decreto Legge, la patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti e che le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.

La legge 56/2024 introduce infine uno specifico allegato I-bis per l’individuazione delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a punti. Si tratta di 29 fattispecie. La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori

autonomi. Al comma 7 dell'art. 27 si specifica ora che sono provvedimenti definitivi le **sentenze passate in giudicato** e le **ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 divenute definitive**. Tali provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Il nuovo comma 6 dell'art. 27 prevede che, se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono **contestate più violazioni** tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono **decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/04/30/100/so/19/sg/pdf>